

Sentenza: 27 luglio 2006 n. 310

Materia: usi civici

Giudizio: legittimità costituzionale in via incidentale

Limiti violati: art. 3, primo comma, Cost.

Rimettente: Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria

Oggetto: art. 56, commi 1, 2 e 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato)

Esito: illegittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2 e 3 della citata legge regionale

Estensore nota: Elisa Tomao

Il Commissario per la liquidazione degli usi civici per la Regione Calabria solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 56, commi 1, 2, 3, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento. Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali A.T.O. per la gestione del servizio idrico integrato) per lesione del canone della ragionevolezza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., anche in riferimento alle disposizioni della legge n. 1766 del 1927 e del r.d. n. 332 del 1928 (sul riordinamento degli usi civici nel Regno).

Le norme sottoposte al vaglio di costituzionalità consentono che i beni gravati da usi civici, qualora oggetto di intervento per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblico interesse, promosse da enti od organismi pubblici o privati delegati allo scopo e relative a reti per il trasporto di liquidi, aeriformi, energia elettrica, e con tali beni anche i loro accessori (manufatti, impianti, ecc.) interrati, possano essere sottratti alla loro destinazione mediante mero provvedimento autorizzatorio del sindaco.

Tale provvedimento determina quindi l'immediata utilizzabilità dei suoli interessati, concretando una diversa esplicazione del diritto collettivo di godimento a favore della collettività utente e proprietaria dei beni.

Ad avviso del Commissario, la norma regionale, incidendo sulla procedura di mutamento di destinazione dei suoli gravati da usi civici, derogherebbe a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli artt. 11 e 12 della legge n. 1766 del 1927 e all'art. 41 del r.d. n. 332 del 1928.

Queste ultime, infatti, non soltanto stabiliscono che i Comuni non possono alienare o mutare la destinazione dei terreni su cui si esercitano usi civici senza l'autorizzazione, già ministeriale, ora dell'autorità regionale (art. 66 del d.P.R. n. 616 del 1977), ma anche che una diversa destinazione, se richiesta dai Comuni, potrà essere stabilita solo qualora rappresenti un reale beneficio per la generalità degli abitanti.

Le disposizioni impugnate, invece, come osserva il rimettente, nell'intento di snellire il procedimento per il mutamento di destinazione dei beni di uso civico, prescindono tanto dalla necessaria autorizzazione dell'ente regionale quanto dall'intervento del consiglio comunale.

Il Commissario, pertanto, non rinvenendo una specifica causa giustificatrice dalla quale si possa dedurre, sul piano costituzionale, alcuna ragione alla base di una simile deroga, con ordinanza emessa in data 28 febbraio 2005, impugna le norme in questione ritenute lesive del canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione (i giudizi *a quibus* in cui viene resa tale ordinanza hanno ad oggetto l'accertamento della *qualitas soli* di un fondo appartenente al demanio comunale di San Demetrio Corone gravato da usi civici e concesso "in locazione" dal Comune stesso all'ENEL per la costruzione di una cabina elettrica).

Conclude per la declaratoria di illegittimità costituzionale anche il Comitato regionale di Legambiente Calabria che, costituitosi nel giudizio, non soltanto aderisce alle argomentazioni del Commissario, ma rileva altresì come i progetti delle opere in questione – essendo, le zone gravate da usi civici, di interesse paesaggistico – siano soggetti ad autorizzazione previa verifica della compatibilità paesaggistica in forza del disposto di cui all'art. 142, comma 1, lett. h), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

Il Comitato, pertanto, censura le disposizioni in esame sia per la ritenuta lesione del canone della ragionevolezza, sia per l'asserita violazione degli artt. 9, secondo comma, 44, primo comma, e 117, secondo comma, lett. s), Cost., con riguardo, rispettivamente, ai principi della tutela paesaggistica, del razionale sfruttamento del suolo, e alla riserva allo Stato della competenza legislativa in materia ambientale.

Nel merito, la Corte costituzionale giudica fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Commissario, richiamando altresì, sotto il profilo delle argomentazioni – specie sulla

base delle indicazioni espresse tanto dal rimettente quanto dal Comitato – la sentenza n. 345 del 1997, nella quale, con riguardo ad una fattispecie sostanzialmente analoga alla presente, la Corte perviene alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge della Regione Abruzzo n. 23 del 1996 (Impianti pubblici o di pubblico interesse) proprio per contrasto con il canone della ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Nella citata sentenza la Corte ravvisa l'esistenza di “una stretta connessione fra l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici nella misura in cui essa contribuisce alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, in ragione del vincolo paesaggistico (...) e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale, corrispondente agli interessi di quelle popolazioni di cui sono diventate esponenti le Regioni”.

In tal senso, infatti, la disciplina statale (in particolare gli artt. 11 e 12 della legge n. 1766 del 1927, l'art. 41 del r.d. n. 332 del 1928, nonché l'art. 142, primo comma, lett. h), del decreto legislativo n. 42 del 2004), stabilendo che i progetti delle opere che si intendano eseguire su fondi gravati da usi civici, ai fini del rilascio della autorizzazione alla realizzazione dell'opera, devono essere sottoposti alla valutazione di compatibilità paesaggistica della Regione (o all'ente locale al quale la Regione abbia delegato le relative funzioni), tende a garantire, da un lato, l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici e, dall'altro, il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale.

Sotto tale profilo, conclude la Corte, la legge regionale impugnata risulta quindi costituzionalmente illegittima poiché, operando un'assimilazione del tutto irragionevole tra il godimento di un terreno sottoposto ad uso civico e l'interesse alla realizzazione nello stesso di un'opera funzionale ad un impianto di rete, ha modificato, senza una giustificazione razionale, la procedura prevista dal legislatore statale per il mutamento di destinazione del bene.